



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 182 del 25/11/2008

REGOLAMENTO REGIONALE 21 novembre 2008, n. 26

Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l'impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008.

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, e il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;

Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all'emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2160 del 14.11.2008 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione Puglia individua nello sviluppo sostenibile il principale fattore su cui innestare politiche di crescita e di ampliamento della base occupazionale.

2. Lo sviluppo sostenibile si basa, tra l'altro, sul miglioramento dell'efficienza energetica, sull'aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e sulla promozione del risparmio energetico.
3. Le piccole e medie imprese svolgono un ruolo importante nella creazione di posti di lavoro e, in generale, di stabilità sociale e dinamismo economico.
4. Le piccole e medie imprese trovano, tuttavia, difficoltà ad attuare investimenti volti alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente in ragione dei possibili incrementi dei costi complessivi di produzione.
5. Il presente regime di aiuto - esente dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3 del trattato, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/20081 della Commissione - ha per finalità la concessione alle piccole e medie imprese di aiuti ambientali per investimenti volti al miglioramento del bilancio energetico dell'impresa.

Articolo 2

(Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 6, comma 1.
2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 20032.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

1 Pubblicata in GUCE L. 214 del 9/08/2008.

2 Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

- a. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b. essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c. essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f. non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g. aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h. non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà3;
- i. essere in regime di contabilità ordinaria.

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

3 Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a. Media Impresa: un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro⁴;

b. Piccola Impresa: un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro⁵;

c. Misure di risparmio energetico di energia: qualsiasi azione che consenta alle imprese di ridurre il consumo di energia utilizzata, in particolare nel ciclo di produzione⁶;

d. Produzione di energia da fonti rinnovabili: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non l'elettricità prodotta come risultato di detti sistemi⁷.

d1) fonti di energia rinnovabile: fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, delle centrali idroelettriche, energia derivata da biomasse, da gas di scarica, da gas residuati dai processi di depurazione e da biogas⁸;

d2) biomassa: parte biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui provenienti dall'agricoltura (comprese le sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle

4 Racc. 2003/361/CE, pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

5 Vedi nota precedente.

6 Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale – 2008/C 82/01, pubblicata in GUCE C 82 dell'01.04.2008.

7 Vedi nota precedente.

8 Idem.

industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani⁹;

e. Cogenerazione: la produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia meccanica¹⁰;

f. Cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione conforme ai criteri indicati nell'allegato III della direttiva 2004/8/CE e ai valori di rendimento di riferimento armonizzati definiti dalla decisione 2007/74/CE della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio¹¹;

g. Attivi materiali: investimenti realizzati in terreni strettamente necessari per soddisfare obiettivi ambientali, in impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti

e gli investimenti volti ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente¹²;

h. Attivi immateriali: investimenti che comportano spese legate al trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- il relativo investimento in attivi immateriali deve essere considerato elemento patrimoniale ammortizzabile;
- deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese rispetto alle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo, diretto o indiretto;
- deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa e rimanere ed essere sfruttati nell'azienda del beneficiario dell'aiuto per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui tali attivi

9 Idem.

10 Idem.

11 Idem.

12 Idem.

immateriali diventino obsoleti da un punto di vista tecnico. Qualora siano rivenduti nel corso del quinquennio, gli introiti ottenuti dalla cessione devono essere dedotti dai costi ammissibili e l'importo totale o parziale dell'aiuto deve essere eventualmente rimborsato¹³.

i. Soggetto intermediario: qualsiasi organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell'Assessorato allo Sviluppo Economico ed all'Innovazione Tecnologica e che svolga mansioni per conto dello stesso nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni.

Articolo 4

(Campo di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica in tutti i settori contemplati dal Trattato e nei settori soggetti a norme comunitarie specifiche sugli aiuti di stato (trasformazione dell'acciaio, costruzione navale, autoveicoli, fibre sintetiche, trasporti, agricoltura e pesca), salvo specifiche disposizioni contrarie contenute nella disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale 2008/ c 82/0114.

2. Non possono essere ammessi a finanziamento progetti ed erogati aiuti in nessun caso a imprese in crisi ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

Articolo 5

(Localizzazione)

1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Articolo 6

(Tipologie di investimento ammissibili)

1. Sono agevolabili gli investimenti per la tutela ambientale relativi:

13 Idem.

14 Pubblicata in GUCE 82 del 01.04.2008.

- a. alle misure di risparmio energetico;
- b. alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
- c. alla cogenerazione ad alto rendimento.

Articolo 7

(Intensità di aiuto e forma delle agevolazioni concedibili)

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare:

• per gli investimenti in risparmio energetico:

- a) il 25% per le medie imprese;
- b) il 35% per le piccole imprese;

• per gli investimenti in fonti energetiche rinnovabili e a favore della cogenerazione:

- a) il 50% per le medie imprese;
- b) il 60% per le piccole imprese.

2. Qualora gli investimenti siano completati nei termini indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, l'intensità d'aiuto di cui al comma precedente è aumentata di 5 punti percentuali.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di contributi in conto capitale.

Articolo 8

(Costi ammissibili per investimenti in risparmio energetico)

1. I costi ammissibili da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti in risparmio energetico sono quelli direttamente connessi alla tutela dell'ambiente.

Articolo 9

(Costi ammissibili per investimenti in fonti energetiche rinnovabili)

1. I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono limitati ai sovraccosti rispetto ai costi necessari alla realizzazione di una centrale elettrica tradizionale o di un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia.

2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti per la produzione di biocarburante.

Articolo 10

(Costi ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione)

1. Gli aiuti a favore della cogenerazione sono ammissibili se destinati:
 - a. alla costruzione di nuove unità nella cogenerazione che permettano di ottenere un risparmio generalizzato di energia primaria rispetto alla produzione separata secondo la definizione della direttiva 2004/8/CE¹⁵ e della decisione 2007/74/CE¹⁶;
 - b. al miglioramento di unità di cogenerazione esistenti o alla conversione di impianti di produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione che consentano di ottenere un risparmio di energia primaria rispetto alla situazione di partenza.

2. I costi ammissibili, da porre a base del calcolo degli aiuti, sono limitati ai sovraccosti necessari alla realizzazione di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento.

Articolo 11

(Spese ammissibili)

1. Nella determinazione dei costi ammissibili sono da prendere in considerazione gli investimenti in attivi materiali e in attivi immateriali.

2. Le spese ammissibili relative agli attivi materiali devono riguardare terreni e sue sistemazioni in misura strettamente necessari agli obiettivi ambien-

¹⁵ Pubblicata in GUCE L 52 del 21.02.2004.

¹⁶ Pubblicata in GUCE L 32 del 06.02.2007.

tali di progetto, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica destinati sia a ridurre o ad eliminare l'inquinamento e i fattori inquinanti sia ad adattare i metodi di produzione in modo da tutelare l'ambiente.

3. Le spese ammissibili relative agli attivi immateriali sono quelle legate ad investimenti in trasferimento di tecnologie mediante acquisizione di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate o non brevettate qualora soddisfano le seguenti condizioni:

- a. l'investimento costituisce elemento patrimoniale ammortizzabile;
- b. il bene oggetto di investimento deve essere acquistato a condizioni di mercato presso imprese delle quali l'acquirente non disponga di alcun potere di controllo diretto o indiretto;
- c. l'investimento deve figurare all'attivo del bilancio dell'impresa ed essere utilizzato nell'unità locale cui l'agevolazione si riferisce per almeno cinque anni, ad eccezione dei casi in cui lo stesso diventi obsoleto da un punto di vista tecnico;
- d. il beneficiario dell'aiuto si impegna a restituire l'importo degli aiuti legati agli investimenti immateriali nel caso in cui gli stessi siano rivenduti nel corso del periodo di cui alla lettera c).

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. i mezzi mobili targati;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;

- h. le spese in leasing;
- i. tutte le spese non capitalizzate;
- j. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- k. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Articolo 12

(Modalità di ammissione all'agevolazione)

1. L'attuazione degli investimenti agevolabili sarà effettuata dalla Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica, anche mediante soggetti intermediari, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
2. Le domande di agevolazione devono essere redatte secondo gli schemi e le modalità riportate in ogni specifico bando o avviso, su apposita modulistica predisposta dalla Regione.
3. Qualora la domanda di agevolazione sia viziata o priva di uno o più requisiti disposti dalla normativa vigente e da quelli riportati in ogni specifico bando di candidatura, la domanda deve essere esclusa dalla valutazione tecnico-economica di ammissibilità al finanziamento.
4. Devono essere considerati, inoltre, motivi di esclusione dall'ammissibilità al finanziamento le seguenti condizioni:
 - a. la trasmissione della domanda di agevolazione oltre la scadenza prevista nel bando;
 - b. l'incompletezza della domanda, dei documenti allegati richiesti, nonché delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti prescritti e degli impegni conseguenti;
 - c. la non conformità degli elementi risultanti dalla domanda, ovvero la irregolarità della medesima in relazione alle disposizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di dichiarazioni sostitutive;
 - d. l'utilizzo di modulistica non conforme a quella distribuita dalla Regione.
5. Ciascuna candidatura deve garantire, inoltre, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del progetto e del risultato stesso, la validazione dei risultati conseguiti attraverso certificazione rilasciata da tecnici iscritti negli albi degli ingegneri da almeno cinque anni, esterni alle imprese con esclusione di quelli che hanno partecipato alla progettazione e direzione dei lavori.
6. Le domande di agevolazione devono riguardare richieste di aiuti di importo non superiore a 7,5 milioni di euro per azienda.

Articolo 13

(Modalità di selezione dei progetti)

1. La Regione Puglia – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica effettua l'esame delle domande di agevolazione ammesse alla fase di valutazione tecnico – economica e finanziaria delle proposte e avvalendosi anche di esperti che garantiscano indipendenza, alto profilo ed elevate competenze tecnico-scientifiche.
2. L'attività di istruttoria di valutazione e di selezione delle candidature ammissibili a finanziamento, sarà effettuata secondo tempi e periodicità che verranno fissati in specifici bandi o avvisi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, che conterranno altresì i criteri di selezione dei progetti.

3. Qualora nello svolgimento dell'attività di istruttoria si ravvisi la necessità di chiarimenti e/o integrazioni, la Regione assegna un congruo tempo, comunque non superiore a trenta giorni, affinché il soggetto proponente vi provveda. Trascorso inutilmente il tempo assegnato, la domanda è esclusa dalla fase di valutazione e, pertanto, dichiarata non ammissibile.

4. Per le proposte per le quali l'istruttoria risulta non positiva, la Regione comunica al soggetto proponente l'esito negativo e le relative motivazioni.

5. Le graduatorie delle proposte ammissibili sono approvate con determinazione dirigenziale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 14

(Modalità di erogazione
e di recupero del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

Articolo 15

(Modifiche e variazioni)

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno comunicate in modo tempestivo alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

Articolo 16

(Modalità di rendicontazione
e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico,

ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale o, nei regimi di aiuto, dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere considerata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta direttiva sull'IVA¹⁷, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

a. sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia fiscale;

b. sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;

c. la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando;

d. non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni IVA sulle spese sostenute

¹⁷ Pubblicata in GUCE L 145 del 13.06.1977 e s. m. e i.

(ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);

e. non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari per l'investimento agevolato (ovvero sono stati ottenuti o richiesti e in quale misura);

f. (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 17

(Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

a. nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

b. risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);

- c. gli attivi materiali o immateriali oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
- d. qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e. qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

2. I bandi e gli avvisi per la presentazione delle domande di agevolazione possono prevedere ulteriori condizioni specifiche di revoca parziale e totale dei contributi concessi.

3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, i contributi erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula del finanziamento incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi.

4. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 18

(Modalità di controllo e monitoraggio)

1. L'impresa beneficiaria del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

2. Il soggetto attuatore si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all'agevolazione, ai fini del monitoraggio della misura, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito.

3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, dello Stato Italiano e dall'Unione Europea.

4. L'impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall'erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Articolo 19

(Aiuti agli investimenti di importo rilevante)

1. Gli aiuti agli investimenti ambientali di cui al presente Regolamento di importo superiore a 7,5 milioni di euro per azienda sono oggetto di notifica individuale alla Commissione Europea.

2. Le domande di agevolazione di cui al comma 1 sono presentate alla Regione – Assessorato allo Sviluppo Economico ed alla Innovazione Tecnologica al di fuori dei bandi di cui al precedente articolo 7.

3. La Regione procederà all'istruttoria e alla valutazione della domanda, in conformità a quanto indicato negli articoli 11 e 12, e all'inoltro della stessa alla Commissione Europea per l'approvazione.

4. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è di competenza della Giunta Regionale che a tanto procede dopo l'avvenuta approvazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea.

5. Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Articolo 20 (Cumulo)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento concessi per un programma di investimento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o comunitario, ivi compresi gli aiuti de minimis di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 del 15.12.2006/18.

18 Pubblicata in GUCE L 379 del 28.12.2006.

2. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi aiuto di Stato purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

Articolo 21 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nei termini di cui all'art. 53 della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

Dato a Bari, addì 21 novembre 2008

Vendola

Articolo 1 - (Oggetto e finalità)

Articolo 2 - (Soggetti beneficiari)

Articolo 3 - (Definizioni)

Articolo 4 - (Campo di applicazione)

Articolo 5 - (Localizzazione)

Articolo 6 - (Tipologie di investimento ammissibili)

Articolo 7 - (Intensità di aiuto e forma delle agevolazioni concedibili)

Articolo 8 - (Costi ammissibili per investimenti in risparmio energetico)

Articolo 9 - (Costi ammissibili per investimenti in fonti energetiche rinnovabili)

Articolo 10 - (Costi ammissibili per investimenti a favore della cogenerazione)

Articolo 11 - (Spese ammissibili)

Articolo 12 - (Modalità di ammissione all'agevolazione)

Articolo 13 - (Modalità di selezione dei progetti)

Articolo 14 - (Modalità di erogazione e di recupero del contributo)

Articolo 15 - (Modifiche e variazioni)

Articolo 16 - (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

Articolo 17 - (Revoche)

Articolo 18 - (Modalità di controllo e monitoraggio)

Articolo 19 - (Aiuti agli investimenti di importo rilevante)

Articolo 20 - (Cumulo)

Articolo 21 - (Pubblicazione)